

SEMINARIO TECNICO
Trattamento Acque meteoriche e Sistemi Antirumore
Disoleatori e Barriere Fonoassorbenti

Quadro normativo di riferimento e criteri di attuazione

Dr. Luciano Giovannelli
Arpa Toscana

Bari, 29 settembre 2015

Dlgs 152/2006

113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:

- a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.

3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici

4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee


Dlgs 152/2006 - Capo II - Sanzioni penali

137. Sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, *chiunque* apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, **è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.**

9. **Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.**

Nuova disciplina



Sanzione art.318 quater - 2500 euro
(1/4 del massimo) se rispettate le prescrizioni

318-quater. Verifica dell'adempimento

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

D.Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale”

art. 74 Definizioni co.1

- g) “*acque reflue domestiche*”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”;
- h) “*acque reflue industriali*”: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”;
- i) “*acque reflue urbane*”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo..

REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA

09/12/2013 n.26

ART. 8

2. Ai fini del presente regolamento si identificano, **a titolo indicativo**, i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per le quali **c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose**:

a. Industria petrolifera; b. Industrie ed impianti chimici; c. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli e dei minerali; d. Trattamento e/o rivestimento dei metalli; e. **Concia e tintura delle pelli e del cuoio**; f. Produzione della pasta carta, della carta e del cartone; g. Produzione di pneumatici; h. **Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili**; i. Produzione di calcestruzzo; j. Aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali; k. **Autofficine; L. Carrozzerie**; m. Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi; n. Depositi di rottami e/o produzione di fluff; o. Depositi di veicoli destinati alla demolizione, attività di demolizione di autoveicoli; p. Impianti di trattamento delle acque reflue industriali; q. Attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli; r. Attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.; s. Attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.

REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA

09/12/2013 n.26

Art. 6 (Scarichi ed immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di verifica della compatibilità ambientale)

1. Gli scarichi e le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di autorizzazione unica ambientale, di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di autorizzazione alla bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'Autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA

09/12/2013 n.26

Art. 7 (Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da attività non pericolose)

Art.13 (Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione)

Acque di prima pioggia						
<i>Regione</i>	<i>Altezza (mm)</i>	<i>Distanza eventi pioggia (h)</i>	<i>Tempi (minuti)</i>	<i>Limiti scarico</i>	<i>Acque seconda pioggia</i>	<i>Riferimenti // Note</i>
Puglia	Primi 5 (2,5 mm >10000m ²)	48	15 (solo fognatura urbana separata)	si (art.10 co.1)	Trattamenti disciplinati	<i>Regolamento Regionale 9/12/2013 n.26 (art.10 co.4 e 5 – 2° pioggia)</i>
Lazio	Primi 5	/	/	sì	no trattamenti	<i>Piano Tutela Acque/2007 art.24</i>
Toscana	Primi 5	48	15	no	no trattamenti	<i>Regolamento Regionale n.46/R – 2008 e ss.mm.ii.</i>
Emilia-Romagna	Primi 2,5/5 (per aree a destinazione produttiva)	48/72	15	a discrezione Autorità competente	no trattamenti	<i>Delibera 1860/06 Definizioni (f) acque di scarico Delibera 14/02/2005 n.286</i>
Lombardia	Primi 5	96	15	si (art.7 Reg.)	Trattamenti disciplinati	<i>Regolamento 24/03/2006 n.4 DGR 21/06/2006 n.8/2772 (acque seconda pioggia). // Sono escluse le aree scolanti <200 m²)</i>
Piemonte	Primi 5	48/60	/	no/ prescrizioni	no trattamenti	<i>Precisazioni al Regolamento Regionale 20/02/2006 n.1/R 02/08/2006 n.7/R</i>

A proposito di scarico a suolo....

REGIONE EMILA ROMAGNA

Ai fini dello scarico delle acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili)

REGIONE UMBRIA

Corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale. Sono assimilati ai corpi idrici superficiali i recettori, anche artificiali, nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali, scoline stradali e simili).

ARPA LOMBARDIA

**INDICAZIONI PROGETTUALI INERENTI LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA PUNTI VENDITA E
DISTRIBUZIONE CARBURANTI**

..... Per quanto riguarda le acque di seconda pioggia scaricate sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o in CIS **con portata naturale nulla per oltre 120 giorni in un anno idrologico (equiparato al suolo)**, i valori limite da rispettare sono quelli dalla Tab. 4 - All.5 parte terza del D. Lgs. 152/2006

Piano di tutela delle acque - Regione Lazio

Articolo 24

Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositati materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.
2. Detti scarichi devono essere autorizzati e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
3. Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. Devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque.
4. Le lavorazioni o depositi di materiali inerti o di materiali già presenti in condizioni naturali quali ad esempio: vetro non contaminato, minerali e materiali da cava, terre, argille, ghiaie, sabbie, limi, materiali da costruzione, mattonelle, ceramiche, manufatti di cemento, calce e gesso, legname di vario genere, possono essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi dall'obbligo di trattare i reflui.

Piano di tutela delle acque - Regione Lazio

Articolo 24

Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

5. L'esenzione all'autorizzazione allo scarico e all'opportuno trattamento dei reflui, per la suddetta tipologia di materiali, decade nel caso in cui l'impresa, per motivi aziendali, abbia realizzato comunque una pavimentazione impermeabile del piazzale e quindi convogliato i reflui.
6. In detti scarichi devono essere assenti le sostanze pericolose ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
7. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di **5 mm** uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a **0,3 per quelle semi-permeabili di qualsiasi tipo**, escludendo dal computo le superfici a verde.
8. Gli apporti meteorici **successivi** alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente nel corpo idrico ricettore.

REGIONE PIEMONTE

Regolamento 2006/ 1R e ss.mm.ii

Art. 7 ambito applicazione

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:

- a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- b) gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;
- c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;
- d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
- e) i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
- f) i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale.

REGIONE PIEMONTE

Regolamento 20/02/2006 1/R

Piano di gestione delle acque di prima pioggia (allegato A art. 9)

.....

3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali

.....

REGIONE EMILIA ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 286

Punto 7

Nell'ambito delle prescrizioni di cui ai precedenti punti I e II può rientrare anche il sistema di canalizzazioni realizzato in specifici tratti delle reti [stradali/autostradali](#) considerati a “[rischio sversamenti](#)” per incidente, legato al trasporto di merci/sostanze pericolose. [I manufatti di contenimento eventualmente presenti adibiti a tale scopo, possono concorrere anche alla gestione delle acque di prima pioggia.](#)

REGIONE LOMBARDIA regolamento 24/03/2006 n.4

Art. 3

(Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione)

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:

a) da superfici scolanti di estensione superiore a **2.000 mq**, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:

- 1) industria petrolifera;
- 2) industrie chimiche;
- 3) trattamento e rivestimento dei metalli;
- 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- 6) produzione di pneumatici;
- 7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- 8) produzione di calcestruzzo;
- 9) aree intermodali;
- 10) autofficine;

.....

REGIONE TOSCANA
Reg 46/R ALLEGATO 5
ACQUE METEORICHE DILAVANTI CAPO -1
DEFINIZIONE E CALCOLO DELLA SUPERFICIE SCOLANTE .

La superficie scolante da utilizzarsi per il calcolo del volume dei diversi tipi di AMD è da riferirsi all' insieme **delle superfici impermeabili o parzialmente permeabili** dalle quali si originano AMD a potenziale rischio di trascinamento di inquinanti.

Ai fini del calcolo della superficie scolante **non sono presi in considerazione i tetti delle attività di cui alle tabelle 5 e 6**, ed i suoli dotati di un inerbimento e/o una copertura vegetale permanente e continua tali da non determinare ruscellamento delle acque meteoriche.

DEFINIZIONE Acque Meteoriche di Prima Pioggia (AMPP):

acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore.

Regione Toscana

CANTIERI
INF 5000 mq
Opere
Infrastrutture
Impianti

Tab. 5 . Elenco delle attività di cui di cui all' art. 39 comma 1 lett. a)	
A	B
<i>Le attività di seguito indicate che soddisfano le condizioni esclusione di cui all'art. 39 comma 1 lett. a) sono considerate non incluse nella presente tabella</i>	
	<i>Tipo di attività svolta in via principale</i>
1	<i>Le attività di cui all'allegato 8 alla parte II del decreto legislativo 152/2006 sottoposte all' autorizzazione ambientale integrata.</i>
2	<i>Le attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi.</i>
3	<i>Gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia</i>
4	<i>I centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;</i>
5	<i>I depositi e le attività soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui al punto 1;</i>
6	<i>Le attività industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; e/o di carta e cartoni</i>
7	<i>Le attività di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) e/o di tintura di fibre o di tessili.</i>
8	<i>Le attività di concia delle pelli</i>
9	<i>Le attività di lavorazione di inerti attuate al di fuori delle aree di cava o di miniera di cui alla tabella 6 punti 2 e 3</i>
10	<i>Aziende in cui si svolgono le produzioni di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo</i>

Tab. 6 . Elenco delle attività di cui di cui all'articolo 39 comma 1 lett. b)	
A	B
	<i>Tipo di attività svolta in via principale</i>
1	<i>I cantieri con una superficie superiore ai 5.000 metri quadrati utilizzati per la realizzazione di un'opera, infrastruttura od impianto, ivi compresi gli spazi in cui sono collocati gli apprestamenti, gli impianti di tipo stabile e permanente (tra i quali: gruppi elettrogeni, serbatoi, impianti di betonaggio, ventilazione e frantumazione, magazzini, officine, uffici e servizi) nonché i mezzi operativi necessari a tale realizzazione</i>
2	<i>Le aree di cava di cui alla l.r. 3 novembre 1998, n. 78 " Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili"</i>

REGIONE TOSCANA

REG 46/R Art. 39 - Acque meteoriche contaminate (AMC) (58)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale, le attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali sono:

a) le attività produttive indicate nell'allegato 5, tabella 5 del presente regolamento, disciplinate dall'articolo 43, salvo che sia dimostrata l'esistenza di una delle seguenti condizioni:

1) le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo sono svolte completamente **sotto coperture** e le altre attività connesse al ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose;

2) **le attività sono dotate di sistemi di raccolta delle AMC atti a non generare scarichi;**

b) le aree di cava, le miniere ed i cantieri di cui all'allegato 5, tabella 6 del presente regolamento, rispettivamente disciplinati dagli articoli 40, 40 bis e 40 ter.

2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene, con le modalità previste dall'allegato 5, capo 1 del presente regolamento.

AIA

autorizzazioni integrate ambientali

VIA

procedure valutazione impatto ambientale

Acque meteoriche dilavanti/ sversamenti accidentali nelle fasi di cantierizzazione e a regime

Dlgs 152/2006 parte quarta
BONIFICA DI SITI INQUINATI
Vedi art.242

entro **ventiquattro** ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata Comunicazione.....ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (**CSC**) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro **quarantotto** ore dalla Comunicazione....autocertificazione

Dlgs 152/2006 parte quarta
RIFIUTI

Vedi art. 186. Terre e rocce da scavo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:.....

Requisiti colonna A (residenziale)

Requisiti colonna B (ind./commerciale)

es. idrocarburi pesanti 50 mg/kg

es. idrocarburi pesanti 750 mg/kg

TITOLO V BONIFICA DI SITI INQUINATI

- 239. Princìpi e campo di applicazione.
- 240. Definizioni.
- 241. Regolamento aree agricole.
- 241-bis. Aree militari.
- 242. Procedure operative ed amministrative.
- 242-bis. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza.
- 243. Acque di falda.
- 244. Ordinanze.
- 245. Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione

TITOLO V BONIFICA DI SITI INQUINATI

Art. 242. Procedure operative ed amministrative

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera **entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione** ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, **svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento** e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. **Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.**

TITOLO V

BONIFICA DI SITI INQUINATI

Art. 242. Procedure operative ed amministrative

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto **superamento delle CSC anche per un solo parametro**, il responsabile dell'inquinamento ne dà **immediata notizia** al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. **Nei successivi trenta giorni**, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il **piano di caratterizzazione** con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Art. 244 (ordinanze) del dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. di seguito evidenziato.

“Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo avere svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L’ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250.”

Decreto 5 febbraio 1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata)

ALLEGATO 5

3. Organizzazione.

.....La superficie del settore di conferimento deve essere **pavimentata** e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi.

4. Stoccaggio in cumuli.

.....Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su **basamenti pavimentati** o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su **basamenti impermeabili** resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

8. Criteri di Gestione.

.... La movimentazione e lo **stoccaggio** dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.